

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DELLE
POSIZIONI DEBITORIE MATURATE AL 31/12/2020 RELATIVE AI TRIBUTI
COMUNALI ED ALLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e
decadenza dal beneficio concesso

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

Art. 5 - Interessi

Art. 6 - Domanda di concessione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 - Norme in contrasto

Art.10- Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e non, maturare fino al 31/12/2020;
- siano essi debiti non ancora accertati dall'ente;
- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva o da iscrizione in liste di carico per riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
- siano essi relativi ad una o più annualità;

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- La rateizzazione della posizione debitoria non può essere accordata quando l'importo complessivo dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
- Il soggetto competente all'applicazione del presente regolamento è individuato in funzione del tributo e/o corrispettivo oggetto della richiesta di rateizzazione ed in particolare, per i debiti di natura tributaria, il soggetto competente è il funzionario responsabile del tributo mentre per le entrate patrimoniali, il capo settore dell'area di riferimento.

ART. 3 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

- Per i debiti di natura tributaria e altre entrate patrimoniali arretrate possono essere concesse rateizzazioni dei pagamenti dovuti purchè il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, cioè quando il contribuente si trova in una situazione tale da non poter fare fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso in rate.
- Sui debiti maturati si applica il ravvedimento operoso lungo sulle sanzioni, in applicazione all'art. 10 bis del D.L. 124/2019, che ha soppresso l'art. 13 comma 1 bis del DLgs. 472/1997, in tutti i casi in cui non sia stata già contestata la violazione da parte dell'Ente.
- Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione concessa, previo sollecito, qualora incorra nel mancato pagamento di n. 3 rate anche non consecutive della rateizzazione concessa. In questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione anche a mezzo procedure esecutive.
- Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della terza rata non pagata o nel caso in cui il debito è garantito da fideiussione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
- Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

ART. 4 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

- La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da rateizzare da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, così determinate:
 - da € 100,00 a € 1.000,00 fino a 8 rate mensili;
 - oltre € 1001,00 fino a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili ;
 - oltre € 2.001,00 fino a € 4.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - oltre € 4.001,00 fino a € 8.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - oltre € 8.001,00 fino a € 20.000,00 fino a 48 rate mensili
 - oltre € 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
- Per le rateizzazioni con un numero di rate superiori alle 24 mensilità gli uffici comunali subordineranno l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale del debito comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In ogni caso l'importo delle singole rate non deve essere inferiore a € 60,00.
- Le rate scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza (comma 801 dell'art1 L.160/2019) .
- L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
- E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più posizioni debitorie anche se attinenti a tributi diversi ma con distinte richieste di rateizzazione; in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi del singolo tributo di cui si chiede la dilazione.
- Per tutti i contribuenti che producono una situazione ISEE non superiore ad €. 7.000,00, la rata non potrà superare l'importo mensile di € 100,00.

ART. 5 INTERESSI

- Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Funzionario Responsabile del competente ufficio.
- Gli interessi sul debito maturato (solo capitale), sono applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento ordinario fino alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

- Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare la domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente o al competente ufficio per le entrate di natura diversa da quella tributaria.
- La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, protocollo.campobellodimazara@pec.it, allegando copia fotostatica di un documento d'identità. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il **30/06/2021**.
- La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione del tributo dovuto e dell'annualità di riferimento nonché per i tributi già oggetto di iscrizione a ruolo degli estremi della cartella esattoriale;
 - c) autocertificazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 PROCEDIMENTO

- L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 403/98.

ART.8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo e/o altra entrata patrimoniale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.9 NORME IN CONTRASTO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per la durata dello stesso, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti con esso.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.